



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Napoli – Settima Sezione Civile – nella persona del magistrato, dott. Virgilio Dante Bernardi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
(art. 70 commi 7-8 CCII)

della proposta di Ristrutturazione debiti del consumatore presentata da [REDACTED] [REDACTED] ([REDACTED]) difesa dall'avv. Giuseppe Cerulo e assistita dal gestore dell'Occ, avv. Erminia Mazzoni, procedimento iscritto al n. 169-1/2024 P.U.

- Vista la proposta di procedura familiare di ristrutturazione dei debiti da [REDACTED] [REDACTED], come integrata e rimodulata con le ultime modifiche e integrazioni del 18.9.2024 nonché la relazione integrativa del gestore dell'Occ, avv. Erminia Mazzoni depositata anch'essa il 18.9.2024;
- Viste altresì le originarie proposte e le successive modifiche migliorative nonché le correlate attestazione e relazioni del gestore dell'Occ in atti;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato, come evidenziato dal gestore nell'originaria relazione particolareggiata depositata il 18.3.2024, che sussiste lo stato di sovraindebitamento della proponente, atteso che la stessa, a fronte di una debitoria di euro 120.922,01 (derivante da mutuo fondiario con ipoteca sulla casa di abitazione per euro 98.000), risulta ad oggi disoccupata e priva di reddito proprio, salvo la percezione di assegni familiari per euro 5.515 euro all'anno, stante i figli a carico (Cfr. p. 2 della relazione Occ depositata il 18.3.2024).

Va altresì rilevato che non fa scemare lo stato di sovraindebitamento della ricorrente la circostanza che il coniuge, [REDACTED] [REDACTED] (che invero partecipa quale finanziatore "esterno" alla proposta di ristrutturazione del debito con espressa dichiarazione regolarmente sottoscritta) sia percettore di un reddito annuo lordo di euro 46.000 circa, atteso che la debitoria insiste unicamente sulla proponente [REDACTED] [REDACTED] in quanto titolare per l'intero del diritto di proprietà sull'immobile e unico soggetto con cui la banca al tempo stipulò il contratto di mutuo.

Inoltre, sotto il profilo di cui all'articolo 69 CCII relativo alle condizioni soggettive ostative all'ammissione alla procedura, va evidenziato che non risulta che la ricorrente sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né che abbia già beneficiato per due volte dell'esdebitazione e neppure possono ritenersi esistenti le ulteriori condizioni di inammissibilità indicate dalla norma, non risultando che l'indebitamento sia stato determinato da malafede o frode e invero nemmeno da colpa conformata in modo da integrare i requisiti della gravità (colpa grave).

M DG.Tribunale di NAPOLI - Prot. 01/10/2024.0018398.I
DI VIRGILIO DANTE Bernardi Emesso Da: AFUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 70b6dfede1572027027fa9360826848
Firmato Da: GRECO OLGA PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6e373f86af32878f

Infatti nella specie l'indebitamento è da ascrivere, almeno nel suo momento genetico di fondo, alla circostanza che il contratto di mutuo fu risolto dall'istituto bancario (Banca Mps) nel marzo 2019 a fronte del mancato pagamento delle rate del mutuo relative ai mesi da ottobre 2019 a febbraio 2020, cosa che comportò l'immediata richiesta di pagamento del totale della somma mutuata per decadenza dal beneficio del termine (seguì altresì la cessione del credito e l'avvio della procedura esecutiva immobiliare - *Cfr. p. 4 della relazione Occ del 18.3.2024*).

Tuttavia, ad una più attenta valutazione, evidenziata nella relazione dell'Occ, in realtà per i mesi ottobre e novembre 2019 la proponente era nelle oggettive condizioni di pagare le rate di mutuo, tant'è che il coniuge ██████ effettuava in data 25.9.2019 sul conto corrente della moglie ██████, al fine di costituirvi la provvista, un bonifico di euro 900,00 (il coniuge ██████ risulta in famiglia unico percettore di reddito, sicché tale articolata modalità di pagamento del mutuo deve immaginarsi essere stata perlopiù ordinaria), bonifico che - per un errore tecnico del sistema telematico dell'istituto bancario (da quest'ultimo peraltro ammesso) e non addebitabile né al ██████ né alla ██████ - non veniva accreditato sul conto corrente della ██████, con la conseguenza che quest'ultima restava impossibilitata ad operare il pagamento della rata: sicché in concreto le rate di mutuo per le quali la proponente può dirsi effettivamente morosa, non avendo approntato neppure la provvista necessaria, restano solo due (*cf. Relazione dell'Occ del 18.3.2024, p. 4*). La mancata possibilità di effettuare il pagamento delle rate di mutuo di ottobre e novembre 2019 finiva in concreto per ridondare nell'impossibilità di accedere alla sospensione di 18 mesi dei pagamenti, come previsti dal decreto legge n. 18/2020 (in conseguenza della crisi pandemica da Covid-19), atteso che allorquando la ██████ presentò la relativa istanza all'istituto di credito ebbe a conoscere la circostanza che il contratto di mutuo era stato risolto per inadempimento in ragione degli omessi pagamenti delle rate di ottobre-febbraio (*cf. p. 4 Relazione dell'Occ del 18.3.2024*).

In altri termini, pur in presenza di oggettive difficoltà di pagamento instauratesi a partire dal dicembre 2019 (potendosi considerare i mancati pagamenti di ottobre-novembre sostanzialmente incolpevoli), non può non emergere che la ██████ si è trovata gravata dal carico dell'intera debitoria relativa alla restante parte del mutuo (in dipendenza della risoluzione del contratto e della decadenza del beneficio del termine), che ha in concreto comportato l'attuale stato di sovraindebitamento, per l'omesso pagamento di sole due rate: circostanza che non consente, ad avviso di questo giudicante, di poter ritenere integrata nello schema della colpa grave, come richiesta dall'art. 69 CCII, (solo ove la colpa si manifesti con i requisiti della gravità è infatti normativamente ostativa all'ammissione alla procedura di ristrutturazione del debito).

Va da sé poi che dal quadro fattuale sopra delineato non emergono neppure profili inerenti la malafede o la frode nella determinazione dello stato di sovraindebitamento.

La proposta di ristrutturazione della ██████, come da ultimo integrata ovvero con le modifiche del 18.9.2024 che ha carattere migliorativo avendo ad oggetto l'aumento dell'importo offerto al creditore ipotecario (anche come conseguenza delle osservazioni in ordine alla convenienza da questi presentate il 24.6.2024) che ascende ad euro 70.600 superando, seppur di poco, la soglia minima - pari ad euro 70.500 (ossia il 25% in meno rispetto al valore di stima di euro 94.000 di cui alla perizia svolta in sede di procedura esecutiva immobiliare pendente presso il Tribunale di Napolin. 165/2022 - *Cfr. Relazione Occ del 3.7.24 p. 3*) - con la quale è possibile aggiudicarsi l'immobile staggito alla prima asta.

(Va precisato che l'importo di euro 70.500 corrisponde al 25% in meno rispetto al valore di stima di euro 94.000 di cui alla perizia svolta in sede di procedura esecutiva immobiliare RG n. 165/2022 pendente presso il Tribunale di Napoli - *Cfr. Relazione Occ del 3.7.24 p. 3*).

Va altresì segnalato che il legale avv. Cerullo ha deciso di rinunciare al proprio onorario (originariamente inserito nel progetto per euro 5.000), mentre il compenso dell'Occ è stato inserito nella proposta come



postposto all'Agenzia delle Entrate (che vanta un modesto credito di circa 2.750 euro) e al creditore AMCO SpA.

Il piano si distende in 135 rate (circa 11 anni) di euro 500 cadauna per il pagamento di complessivi euro 77.772,78.

Va evidenziato che il complessivo numero di rate previsto è comunque inferiore al restante numero di rate come previsto nell'originario contratto di mutuo che avrebbe visto la sua scadenza naturale nel 2040.

Di seguito si riporta integralmente la proposta come da ultimo integrata:

“Tutto ciò premesso, al fine di rendere ancora migliorativa la precedente proposta, per la prossima udienza fissata per il giorno 29 SETTEMBRE 2024 (errata corrige 19 SETTEMBRE 2024) alle ore 10,00; ad integrazione e rimodulazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si insiste nella richiesta di OMOLOGAZIONE

e si rappresenta che il suddetto PLANO prevede:

- Il pagamento nella misura del 100% in favore di Agenzia Delle Entrate, dei debiti tributari pari ad Euro 2.172,78.
- Il pagamento in favore di AMCO-ASSENT, dell'esposizione debitoria di Euro 70.600,00.
- Il pagamento in favore dell'O.C.C di Euro 5.000,00 compresa IVA e CPA.

Il totale è pari ad Euro 77.772,78.

Il piano non prevede il pagamento degli onorari dello scrivente difensore, il quale per libera scelta, vi ha rinunciato, al fine di ridurre la sorta capitals e rendere più agevole la rateizzazione dell'esposizione debitoria.

Il pagamento del piano, così come rimodulato è migliorativo rispetto al precedente e la somma complessiva offerta ad AMCO, pari ad EURO 70.600,00, è SUPERIORE rispetto a quella che astrattamente si ricaverrebbe in caso di vendita alla prima asta, quale minimo di tariffa pari ad EURO 70.500,00.

Il pagamento si compone di un primo versamento pari ad EURO 10.000,00 in un'unica soluzione tramite assegno circolare intestato ad AMCO-ASSENT, che avverrà all'atto dell'omologazione del piano.

Il pagamento si articola, poi, con la corresponsione della differenza pari ad EURO 67.772,78 (Cfr. Euro 77.772,78- 10.000,00) che avverrà attraverso 135 rate mensili di Euro 500,00 cadauna e infine con un'ultima rata mensile di Euro 272,78, quale rimanenza.

Le rate saranno versate seguendo questo ordine:

- Credito di Agenzia Entrate.
- Credito AM-CO.
- Onorario O.C.C.

Il pagamento di tutte le rate, compreso il primo versamento, sarà eseguito dal signor [REDACTED], coniuge dell'odierna ricorrente e finanziatore esterno del piano della proposta di ristrutturazione dei debiti della coniuge [REDACTED], così come si evince da dichiarazione di disponibilità ed adesione al piano del consumatore, ivi allegata (Cfr.doc.1).

Il pagamento di tutte le rate, compreso il primo versamento, sarà eseguito dal signor [REDACTED], coniuge dell'odierna ricorrente e finanziatore esterno del piano della proposta di ristrutturazione dei debiti della coniuge [REDACTED], così come si evince da dichiarazione di ACCETTAZIONE alla disponibilità ed adesione al piano del consumatore, da parte dell'odierna ricorrente, ivi allegata (Cfr.doc.2)” (Cfr. proposta migliorativa depositata il 18.9.2024 e Relazione Occ integrativa del 18.9.2024).

La relazione integrativa dell'Occ, avv. Mazzoni, del 18.9.2024, ripercorsa la proposta come migliorata, esprimeva “*parere favorevole*” sottolineando anche che “*il piano [è] ampiamente conveniente*” alla luce di quanto segue:



“C - La proposta sopra riportata modifica la precedente con un aumento della prima rata a €. 10.000,00 e dell'importo riconosciuto alla debitrice principale, Amco SpA, a €. 70.600,00.

D - L'integrazione, che prevede, a partire dalla seconda, una rata costante di €. 500,00, salvo l'ultima di €. 272,78, risulta sostenibile rispetto al reddito familiare.

E - Inoltre, la proposta di piano, pur aumentando di €. 2.000,00 la prima rata, conferma l'avvio del piano a partire dall'omologa dello stesso.

F - Aver portato il credito della Amco SpA, creditrice principale, a €. 70.600,00, superando anche formalmente la soglia fissata dall'Art. 67 CCII, rende, infine, il piano ampiamente conveniente” (cfr. p. 3 della non numerata relazione integrativa Occ del 18.9.2024).

Va poi evidenziato che già in occasione della relazione particolareggiata concernente la precedente proposta di ristrutturazione, il gestore dell'Occ aveva chiarito che il piano era da considerarsi sostenibile, e perciò fattibile, atteso che *“tutte le rate saranno pagate con la busta paga del signor [REDACTED] [REDACTED] marito dell'odierna debitrice, il quale ha rilasciato dichiarazione di adesione al piano del consumatore” (Cfr. p. 3 della relazione Occ integrativa del 29 maggio 2024).*

A sostegno della fattibilità della proposta, i cui pagamenti saranno sostenuti in concreto dal coniuge della proponente, sig. [REDACTED] (che ancora con dichiarazione sottoscritta e depositata in data 18.9.2024 si faceva carico dei pagamenti), che quest'ultimo è assunto con contratto a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione con un reddito di circa 46.000 lordi annui e con una età di circa 45 anni: circostanze che concorrono a far ritenere fattibile il piano sia in relazione alla rata mensile di euro 500, che appare sostenibile, sia in relazione alla durata di circa 11 anni dei pagamenti, attesa l'età del finanziatore.

All'esito delle comunicazioni effettuate dal gestore, presentava osservazioni, a mezzo del difensore avv. Liguori, il creditore AMCO SpA con le quali contestava la convenienza del piano.

Precisamente nelle osservazioni del 24.6.2024, l'AMCO SpA così deduceva:

“La valutazione della proposta in punto di convenienza rispetto alla ipotesi liquidatoria coltivata dalla AMCO nella procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e.165/2022 non può che essere negativa.

Il valore dell'immobile risulta infatti stimato in Euro 94.000,00 e pertanto la base d'asta al primo incanto è pari ad Euro 70.500,00 come si rileva dalla stessa proposta.

Difatti la somma complessivamente offerta in favore di AMCO, già comprensiva cioè della somma di Euro 8.000,00, è pari ad Euro 62.756,99.

Pur migliorativa rispetto alla prima proposta, la somma è comunque inferiore a quanto realizzabile (Euro 70.500,00) quale offerta minima in sede di primo esperimento di vendita nella procedura esecutiva immobiliare. [Grassetto nella memoria]

Si formula pertanto ferma opposizione alla omologa del piano, ai sensi dell'art. 70 CCII, eccependo che il rientro proposto non assicura un pagamento del debito ipotecario in misura pari (o maggiore) rispetto all'incasso che deriverebbe dalla liquidazione del bene ipotecato, valore che ex art. 67, comma 4 CCII rappresenta dunque la soglia minima di soddisfacimento del creditore garantito (di recente Trib. Foggia 24.2.2024; Tribunale Napoli, Sez. VII, 8 marzo 2024).

Inoltre la dilazione prevista per esso creditore ipotecario eccede di gran lunga il termine annuale previsto dall'art. 8 comma 4 L. n. 13/2012” (Cfr. p. 4-5 delle Osservazione del creditore ipotecario AMCO del 24.6.2024 depositate dal gestore nel fascicolo il 3.7.2024).

La contestazione specifica del creditore ipotecario, come formulata nelle osservazioni del 24.6.2024 conseguenti alla comunicazione formale del piano, investe la sua convenienza e in particolare eccepisce che la proposta preveda in sostanza un pagamento a favore del creditore ipotecario – ovvero l'AMCO



SpA, quale cessionaria del credito, – pari ad euro 62.756,99 e perciò inferiore “a quanto realizzabile (Euro 70.500,00) quale offerta minima in sede di primo esperimento di vendita nella procedura esecutiva immobiliare”.

Orbene, tale specifica contestazione appare superata dalla circostanza che in data 18.9.2024, come già sopra ampiamente evidenziato, la proponente abbia depositato una definitiva proposta migliorativa con la quale ha aumentato il pagamento in favore del creditore ipotecario sino ad euro 70.600,00 e perciò superando la dedotta soglia minima di cui alla prima asta corrispondente al già citato importo di euro 70.500.

Con riferimento poi all'eccezione relativa al fatto che la durata del piano superi quella prevista dall'art. 8, co. 4, l. m. 3/2012 essa non può essere accolta nella misura in cui la valutazione che si richiede nella presente circostanza è incentrata sulla convenienza della proposta rispetto alla ragionevolmente presumibile alternativa liquidatoria che, nella specie, appare, almeno con riferimento alla soglia minima di vendita dell'immobile staggito senz'altro integrata (previsto in piano euro 70.600 a fronte della soglia minima di cui alla prima gara di euro 70.500).

Invero, nella relazione dell'Occ del 3 luglio 2024, con riferimento all'alternativa liquidatoria, il gestore evidenziava che l'importo di cui alla proposta risultava più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, citando anche Cass. n. 27544/2019, nella si legge che in sede di vendita all'asta fosse “difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 comma 2 cod. proc. civ. di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato” (Cfr. Cass. n. 27544/2019).

In ogni caso, con riferimento all'adeguatezza della proposta rispetto alla specifica contestazione del piano come formulata nelle Osservazioni di AMCO SpA del 24.6.2024, l'aumento della proposta oltre la soglia minima sembra sterilizzare il merito della contestazione ivi formulata.

Va anche evidenziato che all'udienza del 19.9.2024 pur in presenza del miglioramento della proposta che la faceva ascendere oltre la soglia minima di cui alla prima asta, l'AMCO SpA ha espressamente contestato la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria atteso che “con una vendita all'asta in data sostanzialmente ravvicinata, consente un incameramento immediato di una somma di denaro che invece nel piano viene prospettata in un arco temporale di 10 anni circa. Rappresenta inoltre che l'assenza di convenienza della proposta si può evincere anche dalla circostanza che in sede di trattativa di bonario componimento che hanno preceduto la presentazione del piano di ristrutturazione, la ricorrente aveva proposto alla AMCO il pagamento in un'unica soluzione di euro 70.000 (...)” (cfr. Verbale del 19.9.2024 in atti).

Orbene, l'appena citato e condiviso *obiter dictum* della Suprema Corte sembra rispondere anche all'eccezione formulata dall'AMCO SpA nel verbale del 19.9.2024. Infatti, in linea generale, come evidenziato nella sentenza di legittimità, risulta “difficile” ottenere un importo superiore o uguale al prezzo posto a base d'asta sicché, in un'ottica di ragionevolezza, appare congruo fissare la soglia di convenienza (certo ipotetica ma tutt'altro che irragionevole) rispetto all'alternativa liquidatoria al minimo di cui alla prima asta, come sensata mediazione fra l'ipotesi di una indizione di ulteriore gara (conseguente ad una prima gara deserta con ulteriore ribasso del prezzo minimo di vendita) e l'eventualità di una prima gara in cui la molteplicità degli offerenti facciano levitare il prezzo oltre il valore di stima.

Su tali premesse l'eccezione di mancanza di convenienza va perciò rigettata.

Come va rigettata l'ulteriore eccezione sulla convenienza fondata sulla predicata migliore offerta transattiva formulata all'AMCO SpA dalla ██████████ in epoca antecedente l'accesso alla presente procedura di sovraindebitamento, non potendo in questa sede essere oggetto di alcuna valutazione soprattutto in punto di fattibilità (infatti, e ciò vale in linea generale, un soggetto in difficoltà economiche avrebbe anche



potuto offrire, al fine di salvare la casa di abitazione dalla vendita forzata, anche un importo in transazione superiore alle proprie effettive risorse economiche e perciò in concreto non sostenibile).

Ciò detto, deve anche evidenziarsi quanto emerso in sede di relazione particolareggiata del 18.3.2024 in ordine alla valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto di credito che ebbe a concedere il mutuo ipotecario alla odierna proponente. Si legge infatti nella richiamata relazione che: "BMPS (...) ha concesso un mutuo fondiario, erogando una somma di molto superiore a quel limite precauzionale dell'80% del valore dell'immobile previsto dall'art. 38 TUB, con l'aggravante che la beneficiaria era all'epoca priva di una occupazione stabile e di una entrata che potesse far valutare positivamente la sua capacità di adempimento, calcolata su quel minimo di reddito necessario alle esigenze di vita primarie. Nel 2010 la Sig.ra [REDACTED] aveva, infatti, un contratto a termine come parrucchiera e l'immobile fu stimato in €. 140.000,00. La verifica del merito creditizio della Sig.ra [REDACTED] all'epoca dell'accensione del mutuo induce a ritenere che la concessione dell'importo di €. 120.000,00 sia stata incauta e dettata da una evidente valutazione superficiale delle condizioni patrimoniali della richiedente, dalle quali risulta che BMPS avrebbe al più potuto concedere un importo pari a circa €. 100.000,00, con una rata di restituzione mensile non superiore a 300,00, unica misura compatibile con l'entrata della Sig.ra [REDACTED]" (Cfr. p. 4-5 della relazione dell'Occ del 18.3.2024).

In altri termini, ferma restando la convenienza della proposta come da ultimo modificata, va osservato che, dall'esame effettuato dal gestore, come richiesto dalla legge, l'originaria valutazione del merito creditizio apparrebbe difettosa, non attagliandosi il prestito concesso e la relativa rata mensile alle effettive condizioni economiche e reddituali della richiedente all'epoca della stipula del contratto di mutuo.

Infine, va evidenziato ex art. 70, comma 7, CCII che la relazione originaria del gestore dell'occ attesta la completezza e veridicità della documentazione nonché la fattibilità del piano e della proposta (cfr. p. 9 della originaria relazione dell'Occ del 18.3.2024) nonché che ex art. 70, comma 9, CCII, che il piano presentato è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Letto infine l'art. 70, comma 7, CCII, che prevede che con l'omologazione il giudice dichiara anche la chiusura della procedura.

Letto l'art. 70, comma 8, e che dispone che la sentenza debba essere comunicata ai creditori e che vada pubblicata entro 48 ore ai sensi del comma 1 e letto altresì l'art. 71 sull'esecuzione del piano.

P.Q.M.

Omologa la proposta di Ristrutturazione debiti del consumatore, nella sua ultima versione del 18.9.2024, presentata da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] difesa dall'avv. Giuseppe Cerulo e assistita dal gestore dell'Occ, avv. Erminia Mazzoni;

Dispone che l'Occ, nella persona dell'avv. Erminia Mazzoni, come previsto dall'art. 71, comma 1, CCII, "vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice" e che, in ogni caso, depositi ogni 6 mesi una relazione al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano;

Dispone a cura dell'Occ la pubblicazione del decreto sul sito del Tribunale di Napoli nonché, ove svolga attività imprenditoriale, presso il registro delle imprese;

Dichiara la chiusura della procedura;

Manda la cancelleria per gli adempimenti di legge e le comunicazioni al proponente presso il suo difensore e al gestore dell'Occ, avv. Mazzoni;

Così deciso il 29 settembre 2024

Il giudice
dott. Virgilio Dante Bernardi

6

22 settembre 2024
N. 9, 3/20/2024

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. ssa Elisabetta Garzo

